

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 55-3765

**Tenuta Cannona S.r.l. - Assemblea del 3 maggio 2012. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Premesso che il 17 gennaio 2012 la Regione ha formalmente chiesto a Tenuta Cannona s.r.l., società da essa controllata, di presentare una proposta di modifica statutaria che contenesse la previsione di un organo di controllo monocratico (possibilità introdotta dal nuovo art. 2477 c.c., come emendato dalla legge 183/2011).

Vista la convocazione dell'Assemblea straordinaria della Società in data 3 maggio 2012, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto alle disposizioni previste dall'art. 2477 del Codice Civile come emendato dalla Legge 183/2011 con approvazione del nuovo testo di Statuto;
2. Adeguamento dello Statuto alla intervenuta abrogazione del Libro Soci.

Considerato che, a seguito dell'art. 16, comma 12-undecies del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009 n. 2, è stato abolito, per le s.r.l., l'obbligo del libro soci.

Vista la proposta di nuovo statuto, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che tale proposta accoglie la richiesta della Regione Piemonte *ut supra*, ed è conforme al disposto di cui al nuovo art. 2477 c.c. ed all'art. 16, comma 12-undecies del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009.

Ritenuto pertanto che la proposta di nuovo statuto possa essere considerata positivamente e, quindi, di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà alla suddetta assemblea di esprimersi favorevolmente all'approvazione.

Vista la convocazione, sempre in data 3 maggio 2012, dell'Assemblea ordinaria di Tenuta Cannona s.r.l., con all'ordine del giorno, fra l'altro, "Nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2012-2015 e determinazione del relativo compenso".

Ritenuto di provvedere alla nomina di cui sopra con separato atto deliberativo.

Considerato che il compenso da stabilire è comprensivo della funzione di revisione legale.

Visti i compensi al Collegio Sindacale risultanti dal bilancio aziendale 2010 (ultimo approvato) e ritenuta opportuna una riduzione dei relativi costi aziendali.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà alla suddetta assemblea di proporre un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 10.000,00

la Giunta regionale, a voto unanime reso nelle forme di legge,

*delibera*

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all'assemblea di Tenuta Cannona s.r.l. del 3 maggio 2012; per quanto riguarda la modifica statutaria, si dà conto che l'articolato allegato è quello su cui esprimersi favorevolmente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**STATUTO**  
**della società a responsabilità limitata**  
"TENUTA CANNONA - S.r.l."  
**Denominazione - sede - oggetto - durata**

**Art.1) Denominazione sociale**

E' costituita, sul presupposto del perseguimento di fini pubblicistici, una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di:

"TENUTA CANNONA - S.r.l."

**Art.2) Oggetto sociale**

La società ha per oggetto l'attività di sperimentazione nel settore vitivinicolo da realizzarsi attraverso la gestione dei terreni e dei fabbricati di proprietà della Regione Piemonte, siti in Carpeneto (Alessandria) nonché l'attività di divulgazione dei risultati raggiunti, quanto sopra in collaborazione con enti locali, Università ed altre istituzioni scientifiche, Organizzazioni Professionali agricole, Associazioni delle Cooperative agricole, Associazioni dei produttori e qualsiasi altra Associazione o gruppo operante in ambito vitivinicolo.

La società avrà lo scopo di contribuire all'attività di promozione, formazione, informazione nel settore vitivinicolo per favorire una migliore conoscenza attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di dibattiti, viaggi studio, scambi culturali e degustazioni.

Potrà inoltre svolgere attività di organizzazione di eventi, convegni, fiere, mostre, manifestazioni di varia natura per la commercializzazione di propri prodotti e derivati.

Previo consenso della Regione Piemonte, potrà concedere a terzi in subcomodato o in locazione parte dei terreni e fabbricati anche al fine di svolgere attività turistica, alberghiera e di ristorazione fermo restando che le relative clausole dovranno essere preventivamente approvate dalla Regione Piemonte.

Potrà inoltre svolgere attività di produzione e trasformazione di prodotti agricoli nonché qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ed ancora di partecipazione e interessenza, connessa o ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.

**Art. 3) Sede**

La società ha sede nel Comune di Carpeneto; all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### **Art. 4) Durata della società**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dell'assemblea dei soci.

#### **Capitale sociale - Partecipazioni**

#### **Art.5) Capitale sociale**

Il capitale sociale è pari ad euro 67.600 (sessanta-settemilaseicento) suddiviso in quote a sensi di legge.

Può essere aumentato con decisione dei soci, mediante imputazione delle riserve e dei fondi disponibili iscritti in bilancio, ovvero mediante nuovi conferimenti.

In caso di aumento di capitale a titolo gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art.2482 bis c.c., quando il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non è necessario per procedere alla adozione di provvedimenti opportuni da parte dell'assemblea dei soci che la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale prevista dal secondo comma di detta norma, unitamente ai documenti alla stessa allegati, sia depositata presso la sede sociale negli otto giorni anteriori a quello fissato per la adunanza, essendo sufficiente che detta relazione ed allegati vengano presentati all'assemblea, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **Art.6) Conferimenti**

Possono formare oggetto di conferimento, con le modalità di cui agli artt. 2464 e segg. c.c., tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possano essere utili allo svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

In caso di conferimento in natura, trova applicazione il disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 2343 c.c. in materia di revisione della stima peritale.

#### **Art.7) Partecipazioni sociali e diritti connessi**

Le partecipazioni dei soci sono determinate in

misura proporzionale ai conferimenti effettuati.  
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni possedute.  
Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.  
E' consentita l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.  
L'introduzione di detta attribuzione, la modifica del contenuto dei diritti eventualmente attribuiti o la soppressione dei medesimi richiederà il consenso di tutti i soci.  
Il trasferimento della partecipazione per atto fra vivi da parte del socio cui siano stati attribuiti i diritti suddetti non comporta il subingresso da parte dell'acquirente nei diritti medesimi; in caso di trasferimento parziale, detti diritti restano in capo al socio alienante; in caso di trasferimento totale, detti diritti si estinguono.  
Allo stesso modo il trasferimento mortis causa a titolo universale o particolare della partecipazione del socio determina estinzione dei particolari diritti riconosciuti al defunto.  
Ove i particolari diritti siano attribuiti ad un socio diverso da persona fisica, in caso di estinzione del soggetto titolare si estinguono anche i suddetti diritti.  
Le vicende di riorganizzazione degli organismi societari quali trasformazione, fusione o scissione non debbono essere considerate vicende estintive, cosicchè i particolari diritti eventualmente attribuiti alla società socia si intenderanno trasmessi a quella risultante dalla trasformazione o fusione o, in caso di scissione, alla società beneficiaria della attribuzione della porzione di patrimonio della scissa che comprende la partecipazione cui i diritti stessi accedono, ovvero alla scissa medesima se la partecipazione non va a far parte della porzione di patrimonio trasferita.  
In ogni ipotesi in cui si determini, per effetto del trasferimento della partecipazione, l'estinzione dei particolari diritti annessi alla medesima, sarà compito dell'organo amministrativo provvedere senza indugio al deposito presso il registro delle imprese di un testo aggiornato di questo statuto, nel quale sia fatto constare il venir meno dei diritti stessi.  
La partecipazione sociale cui accedano particolari diritti secondo le norme come sopra stabilite non potrà formare oggetto di costituzione in pegno o in usufrutto.

Le partecipazioni sociali sono divisibili per causa di morte o di alienazione.

In caso di comproprietà di partecipazioni trova applicazione l'art. 2468 u.c. c.c.

#### **Art.8) Soci**

Ai fini della individuazione dei soggetti cui riconoscere tutti i diritti ed obblighi che la legge o lo statuto ricollegano alla qualifica di socio, si ha riguardo a coloro che risultano iscritti come tali dal registro delle imprese, ovvero ai soggetti che giustifichino la propria qualità a mezzo di un titolo di acquisto preventivamente depositato al registro medesimo.

#### **Art.9) Trasferimento delle partecipazioni**

In considerazione della rilevanza pubblicistica delle finalità che la società si propone di perseguire, il trasferimento delle partecipazioni con efficacia verso la società, a qualsiasi titolo, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali di godimento dovrà comunicare con lettera raccomandata A.R. inviata all'organo amministrativo la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario.

L'organo amministrativo provvederà quindi senza indugio alla convocazione dell'assemblea.

Questa delibererà a maggioranza assoluta.

E'fatto salvo in ogni caso il diritto di prelazione spettante ai soci. Pertanto il socio che intende cedere tutta o parte della sua partecipazione, fermo restando quanto sopra disposto in tema di necessaria autorizzazione assembleare, deve dare comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci con l'esatta indicazione del prezzo e delle condizioni della cessione; nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione questi ultimi dovranno esprimere le loro determinazioni al riguardo. Nell'eventuale esercizio della prelazione dovrà essere applicato il criterio proporzionale riferito alle quote di capitale posseduto.

#### **Art.10) Finanziamenti dei soci**

Ove se ne ravvisasse la necessità, i soci potranno mettere a disposizione della società, anche non in proporzione alle quote rispettivamente possedute, somme di denaro che si considereranno date al titolo che sarà specificato nei bilanci, comunque infruttifere di interessi, salva diversa determinazione.

La società potrà pertanto anche acquisire dai soci

fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994 e di tutte le successive disposizioni volte ad escludere che tali finanziamenti possano considerarsi raccolta del risparmio fra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti trova applicazione l'art.2467 c.c.

#### **Art.11) Recesso del socio**

Il diritto di recedere dalla società spetta al socio nei soli casi previsti dalla legge o da questo statuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti l'organo di controllo.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro quindici giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente.

Gli amministratori dovranno comunicare senza indugio al registro delle imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

#### **Decisioni dei soci**

#### **Art. 12) Materie riservate - Modalità di adozione delle decisioni - Maggioranze richieste**

Spetta ai soci di decidere sulle materie sottoposte alla loro approvazione dall'organo amministrativo, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonchè su quelle loro

riservate dal secondo comma dell'art.2479 c.c., da altre norme di legge o da questo statuto.

In particolare spetta ai soci decidere sulla assunzione di partecipazioni in altre imprese che comportino responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Le decisioni relative alle materie di cui agli artt. 2479 comma 2 nn. 4 e 5, 2484 primo comma n.6, 2487 e 2487 ter del codice civile richiederanno invece il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

La decisione relativa ad introduzione, modifica o soppressione di particolari diritti eventualmente attribuiti ad uno o più soci ex art. 2468 c.3 e c.4 c.c. richiederà invece il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano inderogabilmente diverse specifiche e più elevate maggioranze.

Le partecipazioni per le quali non sia esercitato il diritto di voto a seguito di dichiarazione del socio di astenersi per la sussistenza di conflitto di interessi con la società non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della decisione.

### **Art. 13) Assemblea dei soci - Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata, su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, a mezzo di lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (inclusi il fax e la posta elettronica, con prova dell'avvenuto invio), almeno quindici giorni prima della data fissata per la adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonchè il luogo in cui i soci che abbiano diritto di intervenire all'assemblea possano prendere visione delle relazioni e dei documenti informativi sugli

argomenti di cui all'ordine del giorno.

I soci possono delegare altra persona, anche non socia, a prendere visione della documentazione informativa messa a disposizione.

L'avviso può prevedere una data di seconda convocazione almeno quindici giorni liberi dopo quello previsto per la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Spetta in ogni caso al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'avvenuta informazione degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo al fine di verificare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria.

#### **Art.14) Assemblea dei soci - Rappresentanza**

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con la indicazione della eventuale facoltà di subdelega.

E' ammessa la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o componenti dell'organo di controllo.

#### **Art.15) Assemblea dei soci - Svolgimento delle adunanze**

L'assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico, ovvero ancora dalla persona che sarà prescelta fra gli Amministratori, se presenti, o fra gli intervenuti stessi, con designazione da parte della maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina un Segretario, anche non socio. Hanno diritto di intervento tutti i soci. E'ammesso

l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le riunioni possono pertanto svolgersi non necessariamente con la compresenza di tutti gli intervenuti nello stesso luogo, purchè i diversi luoghi in cui essi si trovano siano fra loro collegati a mezzo di sistemi elettronici video e/o audio e siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto all'intervento ed al voto ed in particolare:

- sia consentito al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- l'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) indichi i luoghi collegati in video e/o audio a cura della società nei quali i soci potranno affluire. Fermo restando che in tal caso l'assemblea si intenderà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente assistito dal Segretario.

#### **Art. 16) Assemblea dei soci - Verbale**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 17) Assemblea dei soci - Diritti di informazione del socio**

In occasione della convocazione di assemblee convocate per decidere sulle materie di cui ai nn. 4

e 5 dell'art. 2479 secondo comma c.c., all'art. 2484 primo comma n.6, 2487 e 2487 ter stesso codice, i soci avranno diritto di prendere visione presso la sede legale nei quindici giorni che precedono l'adunanza, della relazione che verrà presentata dall'organo amministrativo, ad illustrazione degli argomenti sui quali l'assemblea è convocata per deliberare.

#### **Amministrazione**

##### **Art.18) Sistemi di amministrazione**

La società può essere amministrata, alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre, cinque o sette membri.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

La deliberazione di nomina determina il numero degli amministratori.

Gli amministratori possono anche non essere soci, durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste ex art. 2382 c.c.

E' riservata alla Regione Piemonte la facoltà di nominare due, tre oppure quattro membri del Consiglio di Amministrazione a seconda che lo stesso sia rispettivamente composto da tre, cinque o sette membri.

##### **Art.19) Revoca e cessazione**

Gli amministratori sono sempre revocabili, sia se nominati a tempo determinato sia se nominati a tempo indeterminato, salvo il risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza una giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

##### **Art.20) Consiglio di Amministrazione - Nomina**

## **Presidente**

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla nomina, designa al proprio interno il Presidente.

### **Art.21) Consiglio di Amministrazione - Modalità di riunione**

Le decisioni del Consiglio vengono adottate secondo il cosiddetto metodo "collegiale" nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) convocazione: il Consiglio è convocato dal Presidente, presso la sede della società o altrove, purché in territorio italiano, mediante avviso inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza a ciascun consigliere a mezzo di raccomandata; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo di telegramma, fax o messaggio di posta elettronica con prova dell'avvenuto invio da trasmettere almeno tre giorni prima della riunione; l'invio a mezzo fax o posta elettronica sarà possibile purché il relativo numero di fax o indirizzo e-mail risulti dai libri sociali; il Consiglio è comunque validamente costituito anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri, tutti i componenti dell'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

b) presidenza delle riunioni: le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente dello stesso, da uno degli amministratori delegati eventualmente nominati o in difetto dal consigliere più anziano d'età;

c) unità di luogo: le riunioni possono svolgersi non necessariamente con la compresenza di tutti gli intervenuti nello stesso luogo, purché i diversi luoghi in cui essi si trovano siano fra loro collegati a mezzo di sistemi elettronici video e/o audio e siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto all'intervento ed al voto ed in particolare:

sia consentito al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti;  
l'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di adunanza totalitaria) indichi i luoghi collegati in video e/o audio a cura della società nei quali i consiglieri potranno affluire;

fermo restando che in tal caso il Consiglio si intenderà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente assistito dal Segretario;

d) verbalizzazione: delle riunioni e deliberazioni del Consiglio si forma processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto da notaio.

Tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione in qualunque forma adottate debbono essere prese con il consenso o il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

In caso di parità di voti o di pronunce a favore e contro la approvazione di una proposta, la proposta si intende respinta.

#### **Art. 22) Consiglio di Amministrazione - Nomina Amministratori Delegati**

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ha altresì la facoltà di designare al suo interno uno o più amministratori delegati, precisando i limiti della delega nel rispetto delle norme dettate in materia per le società per azioni dall'art.2381 c.c..

La carica di Presidente o Vice Presidente non è incompatibile con quella di Amministratore Delegato.

#### **Art.23) Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo, comunque costituito, dispone di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione per gli atti che la legge o il presente statuto riservano in via esclusiva alla decisione dei soci.

#### **Art.24) Rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
  - al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati eventualmente nominati.
- Resta ferma la facoltà da parte dei legali rappresentanti di nominare procuratori speciali ad negotia, per singoli atti o categorie di atti.

#### **Art.25) Compensi degli amministratori**

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che

verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

I soci possono altresì determinare una indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità prescelte.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Controllo interno**

##### **Art.26) Organo di controllo**

Nei casi in cui è richiesto dalla legge è nominato, con decisione dei soci, un organo di controllo, composto e funzionante in base alle norme relative. Comunque, in ogni momento, i soci possono decidere di dotare la società di un organo di controllo a composizione monocratica o collegiale, i cui membri dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; tale organo avrà funzioni, competenze e poteri corrispondenti all'organo di controllo previsto dalla legge ed eserciterà pertanto anche la revisione legale dei conti; resterà in carica fino alla approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina.

In ogni caso di designazione dell'organo di controllo, richiesta ex lege o decisa dai soci, alla Regione Piemonte spetta il diritto di indicare:

- l'unico Sindaco, ove si tratti di organo monocratico;
- il Presidente del Collegio, ove si tratti di organo collegiale, i cui restanti membri saranno nominati con deliberazione assembleare.

#### **Esercizio sociale - Bilancio**

##### **Art.27) Chiusura esercizi**

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, secondo le disposizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

La presentazione può essere differita fino al

termine di centottanta giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi da parte dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 c.c.

Il bilancio sarà accompagnato da una relazione dell'Organo amministrativo che riguarda la vita della società nel perseguimento dell'oggetto sociale tenendo conto dei fattori endogeni ed esogeni che l'hanno condizionata e nelle prospettive di conseguimento dell'oggetto sociale stesso.

Sarà altresì accompagnato da una relazione dell'organo di controllo che attesti la regolarità dell'andamento sociale, nel rispetto della legge e dello statuto e nell'attendibilità della documentazione contabile, dei sistemi di rilevazione, nonché dei criteri di valutazione adottati.

#### **Art.28) Utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il limiti prescritti dalla legge, saranno destinati secondo quanto determinato dall'assemblea, che terrà conto delle motivazioni pubblicistiche della società che richiedono il reinvestimento nella sperimentazione del settore vitivinicolo.

#### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Art. 29) Nomina liquidatore**

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Ove siano nominati più liquidatori, questi costituiscono il Collegio dei Liquidatori, per il cui funzionamento si richiama integralmente quanto sopra disposto in tema di Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.30) Poteri dei liquidatori**

Salva diversa delibera dell'assemblea, al/ai liquidatore/i compete/ono il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### **Clausola compromissoria e foro competente**

#### **Art.31) Collegio arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promossa da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo, ovvero nei loro confronti, con esclusione per quelle per le quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ed in genere per ogni controversia che abbia per oggetto diritti non disponibili da parte dei soggetti in conflitto, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale di tre membri nominati tutti dal Presidente del Tribunale competente per territorio in relazione al luogo ove ha sede la società, il quale provvede altresì a designare quale dei tre arbitri rivesta la funzione di Presidente del Collegio.

L'arbitrato sarà rituale ed avrà sede nel Comune ove ha sede la società; gli arbitri dovranno decidere entro il termine massimo di novanta giorni dalla costituzione del collegio.

Il Collegio Arbitrale stabilirà altresì a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

#### **Norme finali**

##### **Art. 32) Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi a norma di questo statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario.

Per domicilio del destinatario, con riferimento ai soci, agli amministratori, ai componenti l'organo di controllo o ai liquidatori, si intende quello risultante dal registro delle imprese.

Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica o fax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti:

- per i soci, dal registro delle imprese;
- per gli altri soggetti, dai libri sociali di rispettiva competenza, ovvero il libro delle decisioni degli amministratori, per quanto attiene ad amministratori e liquidatori, ovvero il libro delle decisioni dell'organo di controllo per quanto attiene al medesimo.

Ad ogni comunicazione inviata via fax deve seguire senza indugio e comunque non oltre dieci giorni la trasmissione del documento in originale, che va conservato unitamente a quello risultante dalla trasmissione via fax.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova di avvenuto ricevimento da parte del destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il

destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

**Art. 33) Rinvio**

Trovano applicazione per tutto quanto qui non previsto, le norme di legge in tema di società a responsabilità limitata e ove queste non disciplinino la fattispecie, quelle in tema di società per azioni.